

VISTA la richiesta acquisita al prot.0005797 in data 23.02.2026 della società "Coires srl", per l'istituzione del divieto di sosta, ambo i lati e con rimozione, in via Ponte Aiello nel tratto compreso tra l'intersezione con la via Dei Goti e l'intersezione con la via Pentangelo, per consentire il transito di autocarri (betoniere), nella giornata del **24 Febbraio 2026** dalle ore 11:30 alle ore 16:30

RITENUTO che per consentire il transito agevole dei suddetti veicoli al fine di evitare pericolo e/o intralcio alla circolazione, è opportuno adottare i seguenti provvedimenti:

- L'istituzione temporanea del **divieto di Sosta**, ambo i lati e con rimozione, in **via Ponte Aiello**, nel tratto compreso tra l'intersezione con la via Dei Goti e l'intersezione con la via Pentangelo, **nella giornata del 24 Febbraio 2026 dalle ore 11:30 alle ore 16:30**;
- Deroga al **divieto di accesso in via Ponte Aiello intersezione con via Pentangelo**, per i suddetti autocarri, consentendo il transito verso via Dei Goti con l'utilizzo di movieri da posizionare all'intersezione Via Ponte Aiello/via Dei Goti;

VISTO l'art. 5 comma 3 e l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n.285 del 30.04.1992;

VISTE le norme del Regolamento di esecuzione ed attuazione del vigente Codice della Strada, D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

O R D I N A

- L'istituzione temporanea del **divieto di Sosta**, ambo i lati e con rimozione, in **via Ponte Aiello**, nel tratto compreso tra l'intersezione con la via Dei Goti e l'intersezione con la via Pentangelo, **nella giornata del 24 Febbraio 2026 dalle ore 11:30 alle ore 16:30**;
- La Deroga al **divieto di accesso in via Ponte Aiello intersezione con via Pentangelo**, per i suddetti autocarri, consentendo il transito verso via

Dei Goti con l'utilizzo di movieri da posizionare all'intersezione Via Ponte Aiello/via Dei Goti;

Le forze di polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

D I S P O N E

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate avuto ragione del programma stilato dagli organizzatori, potranno essere adottati dagli Organi di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni codicistiche, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

SI COMUNICHI:

- **MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO;**
- **AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI ANGRI;**

A V V E R T E

- ❖ Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Campania entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.